

del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la domanda di sostegno per l'accesso alla sottomisura 1.2 - sostegno ad attività di informazione e progetti dimostrativi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia presentata con nota prot. 0001493/P del 08/02/2017 dall'Agenzia per lo sviluppo rurale-ERSA;

VISTO il Progetto AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo allegato alla suddetta domanda;

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione di una Commissione per la valutazione del Progetto AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo;

VISTA la legge regionale n. 7/2000;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277 e successive modifiche;

DECRETA

1. E' costituita la Commissione per la valutazione del Progetto AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo allegato domanda di sostegno per l'accesso alla sottomisura 1.2 - sostegno ad attività di informazione e progetti dimostrativi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia presentata dall'Agenzia per lo sviluppo rurale-ERSA con la seguente composizione:

Serena Cutrano- Autorità di gestione del PSR 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia;

Roberto Michielis- titolare posizione organizzativa trattazione coordinata di piani, programmi e progetti comunitari - servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura - direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - area sviluppo rurale;

Willer Zilli - servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura - direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - area sviluppo rurale;

Alessandra Del Mestre - servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura - direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - area sviluppo rurali - con funzioni di segreteria.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 10 marzo 2017

per il Direttore del Servizio
IL VICE DIRETTORE CENTRALE: CUTRANO

17_12_1_DDS_POL RUR_1171_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 10 marzo 2017, n. 1171

Programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 - misura F: ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalisti. Termini per la presentazione delle domande di pagamento per l'annualità 2017. Cofinanziamento ordinario.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 2078/92 relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;

VISTO il programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 1997, n. 657;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);

VISTO il Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 108;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'articolo 93, paragrafo 1, c. 3;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

PRESO ATTO che:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;

VISTE altresì le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 9, approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2015)398625 del 02 febbraio 2015;

CONSIDERATO che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell'Organismo Pagatore sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

CONSIDERATI che relativamente al programma regionale agroambientale di attuazione del Regolamento (CE) 2078/92 - anni 1994 - 1998 sono ancora in corso di validità gli impegni ventennali a valere sulle misure "F. Ritiro dei seminativi dalla produzione a scopi ambientalistici";

VISTO il decreto n. 564 dd. 20 febbraio 2014 avente ad oggetto PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Riconoscimento delle economie sulle domande di pagamento di cui al Regolamento (CE) n. 2078/92, al Programma regionale pluriennale agroambientale anni 1994-1998 misure "F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici" e "G. Gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative", alla "Misura 214- Pagamenti agroambientali", sesta annualità e ride-terminazione finanziaria. Cofinanziamento ordinario;

ATTESO che per gli impegni in corso a valere sulla misura "F. Ritiro dei seminativi dalla produzione a scopi ambientalistici" l'importo liquidabile nell'annualità 2017 ammonta a euro 24.789,00;

PRESO ATTO che allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 art. 67, la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale nonché la presentazione delle domande di aiuto/pagamento devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato SIAN);

VISTA la circolare Agea Prot. n. 18983 d.d. 2 marzo 2017 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Campagna 2017".

RITENUTO per tanto di stabilire, per le domande di pagamento a valere sugli impegni ai sensi del Regolamento (CE) 2078/92, al 15 maggio 2017 la data di scadenza per il rilascio sul portale SIAN e al 10 luglio 2017 la data di scadenza, per la presentazione del formato cartaceo delle domande stesse agli uffici attuatori competenti;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277;

DECRETA

1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto sono aperti i termini, per l'annualità 2017, per la presentazione delle domande di pagamento a valere sul programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 misure "F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici" e "G. Gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative".
 2. Le domande di cui al punto 1 sono ricevibili solo se compilate per via informatica ed utilizzando esclusivamente il portale SIAN, secondo le modalità ivi predisposte e rilasciate entro la data del 15 maggio 2017.
 3. Le domande di cui al punto 2 possono essere rilasciate entro la data del 9 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 640/14. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
 4. Le domande rilasciate sul portale SIAN entro la data del 9 giugno 2017 sono consegnate in formato cartaceo agli uffici attuatori competenti entro la data del 10 luglio 2017. Le domande presentate in via cartacea oltre il termine del 10 luglio 2017 sono irricevibili anche se sono state rilasciate in via informatica entro i termini di cui al punto 3.
 5. Per l'annualità 2017 la disponibilità finanziaria per le domande di pagamento a valere sul programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 misure "F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici" ammonta ad euro 24.789,00 e fa capo al piano finanziario del PSR 2007-2013, misura 214 - pagamenti agroambientali.
 6. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
- Udine, 10 marzo 2017

CUTRANO

17_12_1_DDS_SAN PUB VET_400_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 8 marzo 2017, n. 400

Approvazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto n. 302/SPS dell'8 febbraio 2017, della graduatoria delle domande ammesse, ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso per il riconoscimento di Centri regionali per la detenzione e il recupero di animali esotici anche pericolosi. Assegnazione spese ammissibili e prenotazione delle risorse. Anno 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 20/12 " Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione";

VISTI in particolare i seguenti articoli della L.R. 20/12:

- l'art. 9 comma 1 : "La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici, anche pericolosi."
- l'art. 9 comma 3 : "Costituiscono requisiti minimi per il riconoscimento:
 - a) la disponibilità di almeno 10.000 metri quadrati di terreno già adibito o da destinarsi alla struttura, ubicato in zona idonea e lontana da centri urbani;
 - b) la presenza di strutture idonee per la detenzione di animali esotici anche pericolosi e di ambienti riscaldati per la detenzione di specie esotiche sensibili alle basse temperature, in numero sufficiente a permettere l'apertura immediata del Centro;
 - c) comprovata esperienza e conoscenza degli animali esotici;
 - d) la reperibilità di un addetto nell'arco delle ventiquattro ore;
 - e) la disponibilità alla collaborazione con Enti e Università, ma non a fini sperimentali;
 - f) pregresse collaborazioni con organi di polizia giudiziaria per l'affido di fauna esotica anche pericolosa;
 - g) la collaborazione da parte di un medico veterinario con esperienza nella gestione sanitaria di strutture adibite alla detenzione di animali esotici e/o pericolosi."